

Delibera CEI n.41 del 14-18 maggio 1990

RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLA IDONEITÀ'  
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
NELLE SCUOLE PUBBLICHE

**§ 1**

L'Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli laici o religiosi domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante, documenti, testimonianze, colloqui, o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.

L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

**§ 2**

L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 804 e 805 § 2, l'idoneità all'insegnamento della RC al docente del quale sia stata accettata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

**§ 3**

L'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.

Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54-55-56.

L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.